

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

LE INIZIATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ORDINI TERRITORIALI

*Roma, Centro Congresso Frentani,
30 Aprile 2015*

PARTE I

La normativa di riferimento: la Legge 190/2012 e i decreti di attuazione

La normativa sulla trasparenza: il Decreto Legislativo 33/2013

Rosalisa Lancia



AGENDA

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Il contesto
- Sintesi delle disposizioni normative
- Gli obblighi
- I soggetti
- Le sanzioni


IL D.LGS. 33/2013 E L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

- Genesi dell'obbligo di trasparenza
- Struttura del D.Lgs. 33/2013
- Dall' «Amministrazione trasparente» al «Consiglio Trasparente»
- Contenuti specifici del PTTI (Piano Triennale Trasparenza ed Integrità)

Il quadro normativo di riferimento



- Dagli anni '90 progressivo interesse verso il tema anti-corrruzione
- La corruzione e la «corruttela» come cause di inefficienza dei servizi pubblici, del dissesto della finanza pubblica, della sfiducia verso le istituzioni, dell'alterazione della concorrenza e della disincentivazione degli investimenti
- Forte impegno delle organizzazioni internazionali per il contrasto dei fenomeni corruttivi (Convenzione ONU del 2003 contro la corruzione e Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 1999)
- La L. 190/2012, unitamente ai decreti delegati, delinea un sistema organico di misure di controllo, prevenzione e contrasto alla corruzione e all'illegalità nella PA
- L'indice di corruzione percepita (CPI - *Corruption perception index*) pubblicato dall'*OMG Transparency International* (www.transparency.org) tuttora segnala la gravità del fenomeno di corruzione nel nostro Paese
- Di qui l'intensificarsi di normativa e controlli ad opera di vari e diversificati *stakeholders*



La L. 190/2012 per la prima volta ha introdotto un **sistema organico e integrato** di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nel settore pubblico creando una struttura trasversale di *detecting* e di soppressione di fenomeni di corruzione basata su:

- ✓ **Ampliamento della definizione di corruzione** includendo tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un «malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite»
- ✓ **Trasparenza e accessibilità delle informazioni** inerenti l'attività e l'organizzazione della PA come elementi strumentali alla lotta alla corruzione
- ✓ Introduzione di **nuovi illeciti** connessi al fenomeno corruttivo
- ✓ Formazione mirata ai dipendenti con l'obiettivo di **condotte e comportamenti** improntati alla legalità e correttezza
- ✓ **Gestione preventiva dei conflitti di interesse**
- ✓ **Articolato regime sanzionatorio** soggettivo ed oggettivo (enti, dirigenti, dipendenti; sanzioni disciplinari e sanzioni amministrative)
- ✓ **Pluralità di soggetti preposti all'implementazione e al controllo** (ANAC, Autorità amministrative, ente, dipendenti, dirigenti, RPC, RPT)



Principi e capisaldi

Legge 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

DPR 62/2012

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

D.lgs. 33/2013

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

D.lgs. 39/2013

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190

Norme di dettaglio e attuazione



Legge 190/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione

- Obbligo di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), definendone la ratio ed gli obiettivi
- Obbligo di nominare il RPC, definendone ruoli e responsabilità
- Trasparenza come strumento per perseguire gli obiettivi di lotta alla corruzione
- Codice Generale di Comportamento dei dipendenti delle PA come strumento per prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità e obbligo di Codice di comportamento specifico di ciascuna amministrazione
- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali come strumento per prevenire e risolvere i conflitti di interesse
- Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti («*Whistleblowing*»)
- Individuazione del ruolo e i poteri dell'ANAC (poi ulteriormente definiti dalla L.114/2014)

Decreto Legislativo 33/2013

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni

- Trasparenza come accessibilità totale a informazioni su organizzazione e attività della PA
- Elenco degli obblighi di pubblicazione e struttura delle informazioni da pubblicare sulla c.d. sezione «Amministrazione trasparente»
- Introduzione del c.d. «accesso civico», come il diritto di chiunque di chiedere alla PPA la pubblicazione di documenti, informazioni o dati nei casi di omissione della pubblicazione
- Indicazione dei criteri di «qualità delle informazioni»
- Obbligo di adottare un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, definendone la ratio e gli obiettivi
- Obbligo di nominare il RPT (Responsabile Prevenzione Trasparenza), di norma coincidente con il RPC, definendone ruoli e responsabilità



Decreto Presidente della Repubblica 62/2013


Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

- Principi comportamentali generali dei dipendenti (buona fede, lealtà, economicità)
- Principi comportamentali specifici dei dipendenti in materia di: regali/altra utilità, comunicazione di partecipazione ad associazione ed organizzazioni, comunicazione di conflitti di interesse e conseguente astensione, rispetto delle misure per prevenire la corruzione, tracciabilità dei processi decisionali, adozione di comportamenti adeguati ed appropriati sia in servizio che in sede privata, adozione di cautele e specifici comportamenti in materia di negoziazione di contratti ed altri atti negoziali da concludere in nome dell'amministrazione
- Obbligo di emanazione di specifici Codici di Comportamento da parte dei singoli enti ad integrazione e specificazione del Codice Generale
- Applicazione del Codice in via estensiva a consulenti e collaboratori dell'ente, collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi
- Vigilanza sui dei Codici da parte dei dirigenti responsabili, strutture di controllo e uffici di etica e di disciplina
- Responsabilità disciplinare per la violazione degli obblighi del Codice in conformità ai contratti collettivi
- Sanzione disciplinare proporzionale alla gravità del comportamento e al pregiudizio, anche morale, che deriva all'ente di appartenenza

Decreto Legislativo 39/2013

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della L. 190/2012

- Definizione di «inconferibilità», come preclusione permanente o temporanea a conferire gli incarichi previsti dal decreto a soggetti che:
 - ✓ abbiamo riportato condanne penali per i reati contro la PA
 - ✓ abbiano svolto/ricoperto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati da PA o svolto attività professionali a favore di queste
 - ✓ siano stati componenti di organi di indirizzo politico di livello regionale/locale
- Definizione di «incompatibilità», come obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico, di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 gg, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico
- Vigilanza del RPC e dell'ANAC sul rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
- Nullità degli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione del Decreto
- Decadenza dall'incarico decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione che il RPC fa all'interessato
- Esibizione e Pubblicazione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità



Obblighi per gli Ordini professionali ex Delibera 145/2014

1. Nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC)
2. Nominare il Responsabile della Trasparenza (RT), che può coincidere con il RPC
3. Predisporre e adottare il PTPC
4. Predisporre e adottare il PTTI
5. Conformarsi agli obblighi di pubblicità e Implementare la sezione «Amministrazione Trasparente»
6. Adottare il Codice di Comportamento ex DPR 62/2012 e il Codice di comportamento specifico dell'amministrazione
7. Attenersi ai divieti di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013

Adeguamento del CNI e degli Ordini territoriali

1. Nomina del RPCT Unico Nazionale
2. Nomina del Referente PCT territoriale e comunicazione della nomina al CNI
3. Adozione da parte del CNI del Regolamento di trasparenza e Adesione da parte degli Ordini Territoriali al Regolamento del CNI
4. Implementazione della sezione «Consiglio trasparente» sia del CNI che degli Ordini Territoriali
5. Predisposizione e adozione, da parte del CNI, del PTPC, inclusivo della sezione PTTI
6. Predisposizione e adozione, da parte degli Ordini, del PTPC territoriale, inclusivo della sezione PTTI, avuto riguardo ai rischi settoriali e ai rischi territoriali
7. Adozione del Codice di Comportamento ex DPR 62/2012 e del Codice di comportamento specifico del CNI/dell'Ordine Territoriale
8. Rispetto dei divieti di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013

SOGGETTI
(ex Normativa e
delibera145/2014)

ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO
ORGANI DI VERTICE

RPC
RPT

DIRIGENTI

DIPENDENTI

COLLABORATORI/CONSULENTI
COLLABORATORI/CONSULENTI DI
PRESTATORI DI SERVIZI A QUALSIASI
TITOLO

SOGGETTI
(Regime Ordinistico e Linee
Guida CNI)

CONSIGLIO
PRESIDENTE
CONSIGLIERE SEGRETARIO
CONSIGLIERE DELEGATO

RPCT UNICO
RPCT TERRITORIALI

DIRIGENTI SE PRESENTI E SE
INCARICATI

DIPENDENTI
SOGGETTI INCARICATI A QUALSIASI DI
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

COLLABORATORI/CONSULENTI
COLLABORATORI/CONSULENTI DI
PRESTATORI DI SERVIZI A QUALSIASI
TITOLO

POTERI E FUNZIONI

POTERI DI IMPULSO

FUNZIONE DI CONTROLLO

FUNZIONI OPERATIVE
(Redazione PTPC, accesso civico, etc)

FUNZIONI OPERATIVE
(esecuzione degli incarichi affidati)

POTERI DI CONTROLLO

FUNZIONI OPERATIVE
(esecuzione degli incarichi)

SEGNALAZIONE ILLECITI

FUNZIONI OPERATIVE
(esecuzione degli incarichi)

RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI VERTICE E DI INDIRIZZO POLITICO

- La conformità alla normativa anti-corruzione è un obbligo dell'ente e l'impulso all'adeguamento ricade sui rappresentanti legali/organo che amministra
- L'adeguamento alla normativa richiede criteri di funzionalità, di efficienza, di competenza e di proporzionalità
- Gli organi di vertice/indirizzo politico devono sensibilizzare l'ente nel suo complesso al rispetto della normativa Anti-Corruzione e Trasparenza, creando una cultura della legalità
- La mancata conformità alla normativa è valutabile come una violazione del principio di legalità, ovvero una violazione ad obblighi imposti dalla legge
- La mancata conformità può rilevare sia sotto forma di responsabilità amministrativa (dell'ente), sia sotto forma di responsabilità disciplinare (del dipendente, dell'ingegnere)

RESPONSABILITÀ DEL RPCT UNICO E DEL RPCT TERRITORIALE

- Il sistema previsto dal Legislatore si fonda sulla sussistenza ed efficacia di un'organizzazione, di procedure/regolamenti e sulla presenza di un «Responsabile»
- Le figure dei Responsabili sono figure di controllo per definizione (i.e.: «funzione di controllo»)
- La funzione di controllo assume la responsabilità per le azioni ma, soprattutto, per le omissioni
- La responsabilità del Responsabile può escludersi solo se questi dimostra di aver fatto tutto quanto richiesto dalla normativa di riferimento e di aver operato correttamente il controllo
- La figura del Responsabile si trova a metà strada tra l'ente di appartenenza e l'Autorità di vigilanza e consente un'anticipazione di tutela poiché il RPC/RT «anticipa» il controllo rispetto alla vigilanza dell'Autorità
- Il RPC/RT è altresì responsabile per l'esecuzione di attività proprie attribuitegli dalla normativa di riferimento.

CONTROLLO E ATTIVITÀ PROPRIE DEL RPCT UNICO E DEL RPCT TERRITORIALE**ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DEL RPCT**

- Verifica nel continuo dell'adeguamento alla normativa di riferimento
- Verifica nel continuo dell'ottemperanza alle misure previste nel PTPC
- Richieste di informazioni, dati, documenti ai soggetti a qualsiasi titolo destinatari delle previsioni
- Predisposizione di *Action/remediation plan* in caso di violazioni
- Attività di follow up riscontrate
- Predisposizione piani di monitoraggio e di controllo
- Possibilità di verifiche extra piano
- Formalizzazione e tracciabilità dei controlli
- Redazione di reportistica (sia verso l'Autorità di vigilanza sia verso l'organo politico/amministrativo)

ATTIVITÀ PROPRIE DEL RPCT

- Redazione PTPC
- Redazione PTTI
- Accesso civico
- Verifica dell'Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
- Vigilanza sull'osservanza Codice Disciplina
- Ricezione e gestione delle segnalazioni di illecito fatte dai dipendenti

RAPPORTO TRA IL RPCT UNICO NAZIONALE E RPCT TERRITORIALI

- **Insussistenza di vincolo gerarchico**
- **Ruolo di indirizzo, sensibilizzazione, coordinamento e supervisione del RPCT Unico Nazionale**
- **Responsabilità di ciascun Referente per le attività svolte all'interno del proprio Ordine (PTPC, Codice Comportamento, etc.)**
- **Possibilità per il RPCT Unico Nazionale di verificare lo stato di adeguamento della normativa trasparenza e anticorruzione da parte degli Ordini, mediante richiesta di informazioni, dati e tempistiche**
- **In caso di riscontrato inadempimento agli obblighi di adeguamento, possibilità per il RPCT di attivarsi per sollecitare il RPCT territoriale all'adeguamento e, se del caso, di segnalare al Consiglio dell'Ordine**

RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI/DIRIGENTI

- La conformità alla normativa Anti-corruzione e Trasparenza è un obbligo dei dipendenti che devono essere messi in grado, dall'ente, di rispettarla
- L'ente si dota di auto-regolamentazione (Regolamenti/Procedure interne/Piani), aventi ad oggetto l'implementazione dei precetti di Trasparenza e Anti-corruzione e tale auto-regolamentazione sia conosciuta e conoscibile dai dipendenti
- La mancata conformità alla normativa Anti-corruzione e Trasparenza è valutata sotto forma di responsabilità disciplinare, fatte salve le ipotesi di reato
- I dipendenti devono osservare il dovere di collaborazione eseguendo le richieste del RPCT
- I dipendenti devono farsi parte diligente operando, ciascuno per le proprie competenze, forme di controllo (c.d. «controllo di livello 1»).
- I dipendenti devono essere sensibilizzati alle previsioni del Codice di Comportamento e devono partecipare alla formazione obbligatoria in materia predisposta dall'ente

RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI E CONSULENTI

- L'ente deve mettere al corrente i collaboratori esterni/società incaricate di servizi della propria politica Anti-corrruzione e Trasparenza e deve sottoporre, per conoscenza ed osservanza, la documentazione prodotta a tal riguardo (i.e. allegandola ai contratti, oppure indicando pattiziamente che i collaboratori prendono atto dell'esistenza anche attraverso il rinvio a link, pagine web, etc).
- L'ente deve, per quanto possibile, includere l'osservanza della propria politica anti-corrruzione nelle clausole contrattuali sottoscritte con i collaboratori esterni/società incaricate di servizi e, per quanto possibile, agganciare la violazione delle proprie procedure alla risoluzione/recesso del relativo contratto
- L'ente deve scegliere i propri consulenti e collaboratori anche alla luce della loro comprovata legalità e condotta e facendo attenzione a situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse

Sanzioni

Il meccanismo previsto dal Legislatore per l'osservanza degli obblighi anti-corruzione e trasparenza si fonda su un articolato sistema sanzionatorio (c.d. *enforcement*)

Il sistema sanzionatorio prevede:

- Sanzioni incidenti sui soggetti (persone fisiche, enti, RPC), suddivise tra sanzioni disciplinari e sanzioni amministrative
- Sanzioni incidenti sulla validità degli atti (nullità, efficacia)
- Pubblicazione delle sanzioni sul sito ANAC
- Pubblicazione delle sanzioni sul sito dell'ente
- Sanzioni penali in caso di reati

Le sanzioni possono essere comminate dall'Autorità amministrativa, dal giudice penale e dall'Autorità di vigilanza, dal datore di lavoro (sanzioni disciplinari)


Set sanzionatorio specificatamente individuato dall'ANAC nella Delibera 145/014 per gli Ordini che non si adeguano alla normativa

Delibera ANAC 145/2014 e Sanzioni per l'ente

Gli Ordini «pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013»

*«L'Autorità (...) eserciterà i propri poteri di vigilanza sul rispetto **dell'obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente**»*

 *«Si segnala che l'art. 19. co. 5, DL. 90/2014, convertito con modificazioni, in Legge n. 114/2014, prevede una sanzione amministrativa **non inferiore a Euro 1000 e non superiore a Euro 10.000** nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di Comportamento»*



Regolamento ANAC 9 settembre 2014 e Sanzioni

«Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di Comportamento»

PUNTI DI ATTENZIONE:

Omessa adozione:

Mancata adozione della deliberazione dell’organo competente che approva i PTPC/PTTI/Codice Comportamento

Equivale a omessa adozione:

- ❖ Approvazione di un provvedimento **puramente ricognitivo** di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento
- ❖ Approvazione di un provvedimento **il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti** adottati da altre amministrazioni, **privo di misure specifiche** introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata
- ❖ L’approvazione di un provvedimento **privo di misure per la prevenzione del rischio** nei settori più esposti, **privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione** di cui alla disciplina vigente, **meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con DPR 62/2013**

Sanzioni del RPCT

Art. 1 , co. 12, 13, 14 L.190/2012

- In caso di commissione, all'interno dell'ente, di un reato di corruzione passato in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 165/2001 nonché sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine dell'ente, salvo che provi:
 - ✓ Di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC
 - ✓ Di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC
- La sanzione disciplinare a carico del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi
- In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal PTPC, il RPCT risponde ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 165/2001 nonché per omesso controllo sul piano disciplinare

Sanzioni del dipendente

Art. 1 comma 14 L.190/2012

- La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal PTPC costituisce illecito disciplinare



*Il Decreto Legislativo 33/2013 e
l'attuazione della Trasparenza*



- Il principio di trasparenza non nasce con il D.lgs. 33/2013
- Le normative più avanzate e anche più risalenti sono quelle di matrice scandinava (1776) e anglo-americana
- Il FOIA (*Freedom of Information Act* del 1966) indica che «l'informazione detenuta dall'amministrazione pubblica appartiene al popolo americano»
- Dal 2000 ad oggi il concetto di trasparenza si evolve: **si passa dalla trasparenza come «procedura» alla trasparenza come «diritto»** (c.d. «*right to know*»)
- Tale trasformazione è di matrice europea (2 raccomandazioni del Consiglio d'Europa nel 1981 e nel 2002, Trattato dell'Unione Europea, Il trattato di Lisbona del 2007 che individua la trasparenza come principio regolante l'azione della Commissione e di ciascuna istituzione Europea)

Generale Principio di Trasparenza della PPAA

**Trasparenza come strumento
per la lotta alla corruzione e
perseguimento della legalità**

- Principio fondamentale della funzione amministrativa («buon andamento della PPAA», art. 97 della Costituzione)
- Prima regolamentazione è la L. 241/1990 (pubblicazione di atti e obbligo di motivazione)
- Trova la sua consacrazione del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2015) e nel D.lgs. 150/2009
- Rappresenta la comprensibilità dell'azione pubblica da parte dei cittadini in modo da consentire a questi una conoscenza reale dell'attività amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa.

Obbligo per le PPAA di pubblicare documenti, dati, informazioni, relativi all'attività e all'organizzazione della PPAA al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche





TRASPARENZA COME LOTTA ALLA CORRUZIONE: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE



ENTRATA IN VIGORE

20 aprile 2013

Gli obblighi di pubblicazione si riferiscono a documenti, dati e informazioni prodotti dall'ente successivamente all'entrata in vigore della norma.

Considerata la finalità della norma, gli atti che hanno durata pluriennale (i.e. dati relativi ad incarichi, graduatorie concorsuali) devono essere pubblicati anche se prodotti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto, purché continuino a produrre effetti anche successivamente a tale data

STRUTTURA DELLA NORMA

- **Principi e disposizioni generali**
- **Accesso Civico**
- **Sezione «Amministrazione Trasparente» e Allegato al D.lgs. 33/2013 «Struttura»**
- **Contenuto degli obblighi di pubblicazione**
- **PTTI**
- **Nomina del Responsabile Trasparenza che può coincidere, ex art. 43 D.Lgs. 33/2013, con Responsabile Anticorruzione**
- **Violazione degli obblighi di trasparenza**

Art. 1 - Principio generale di trasparenza

La trasparenza è l'accessibilità totale delle informazioni su organizzazione e attività della PA allo scopo di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Risponde al principio di buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una PA aperta al servizio del cittadino

Art. 2, 3 e 7 - Oggetto, pubblicità e dati aperti

All'obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni e dati sull'organizzazione e attività della PA, corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha il diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli; sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005) e sono riutilizzabili ai sensi di legge (D.lgs. 36/2006, D.lgs. 82/2005, del D.lgs. 196/2003) senza restrizioni salvo l'obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità

Art. 4 - Limiti alla trasparenza

Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali (diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari) comportano che gli stessi siano diffusi e trattati. I dati per cui non vige un obbligo di pubblicazione possono essere pubblicati ma solo procedendo all'anonimizzazione. In caso di obbligo di pubblicazione, le PPAА devono provvedere a rendere non intelligibili i dati personali se non pertinenti o se sensibili o giudiziari o se non indispensabili. Non sono ostensibili le notizie sulla natura delle infermità/impedimenti personali/familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione del rapporto di lavoro

Art 6 – Qualità delle informazioni

Le PA garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei propri siti, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità ai sensi di legge.

Art. 5 - Accesso Civico

- È il diritto di **chiunque** di richiedere all'ente la pubblicazione di documenti, informazioni e dati per cui vige l'obbligo di pubblicazione nei casi in cui l'ente non lo abbia adempiuto
- Il richiedente può essere chiunque e la richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile Trasparenza (RPCT) che su questa si pronuncia
- Entro 30 giorni dalla richiesta, l'ente procede alla pubblicazione del documento/informazione/dato sul proprio sito e lo trasmette contestualmente al richiedente oppure lo informa dell'avvenuta pubblicazione
- Decorsi i 30 giorni o in caso di mancata risposta, il richiedente può avanzare la propria richiesta al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede
- Il RPCT, in relazione alla gravità, segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale agli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione dell'eventuale procedimento disciplinare. Segnala gli inadempimenti al vertice politico ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità (cfr. art. 43.5)
- In mancata presenza delle indicazioni sull'accesso civico nei siti istituzionali o in caso di mancata risposta anche del titolare del potere sostitutivo, il richiedente potrà inviare una segnalazione all'ANAC.

L'accesso civico è diritto diverso dall'accesso agli atti di cui alla L. 241/1990

L'accesso civico introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte dell'ente; il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 22 legge n. 241/1990 è «il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi», è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare e può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati

Titolare del potere sostitutivo e RPCT

Il titolare del potere sostitutivo non dovrebbe rivestire una qualifica inferiore/equivalente rispetto al sostituito. Ai fini della migliore tutela dell'accesso civico e nei casi di organico ridotto, le funzioni relative all'accesso civico possono essere delegate dal RPCT ad altro soggetto di modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al RPCT stesso.

Dove, come e cosa pubblicare:

«Amministrazione trasparente», «Struttura delle Informazioni sui siti istituzionali», «obblighi di pubblicazione»

Per garantire la piena accessibilità alle informazioni pubblicate, nella home page di ciascun sito istituzionale è collocata la sezione «**Amministrazione trasparente**», al cui interno sono contenuti – nella forma richiesta dall’allegato «**Struttura delle informazioni sui siti istituzionale**»- i dati, le informazioni e i documenti pubblicati in ottemperanza alla normativa vigente («**obblighi di pubblicazione**»).

- Amministrazione trasparente: costituisce una facilitazione, anche grafica, per gli utenti che a priori conoscono dove cercare le informazioni
- Struttura delle informazioni: costituisce la modalità per omogenizzare le informazioni e per assolvere ad una delle funzioni principali della norma, ovvero consolidare in un unico corpus normativo tutte gli obblighi in tema di pubblicazione
- Dati da pubblicare: sono i dati ritenuti essenziali per permettere la conoscenza dell’attività e dell’organizzazione, e dunque il controllo dell’operato della PA da parte del cittadino, e sono quelli ritenuti utili per operare un controllo preventivo su eventuali meccanismi corruttivi

Gli Obblighi di pubblicazione (dall'art. 12 al 42) sono suddivisibili in Obblighi concernenti l'organizzazione e l'attività amministrativa, Obblighi in materia di personale, Obblighi concernenti le erogazioni economiche

Nel dettaglio e facendo rinvio al testo di legge, al Regolamento Trasparenza del CNI e alle Linee Guida CNI (Circolare 506/2015):

- Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)
- Organizzazione delle pubbliche amministrazioni (art. 13)
- Dati concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14)
- Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (art. 15)
- Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16)
- Dati relativi al personale non a tempo indeterminato (art. 17)
- Dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici (art. 18)
- Dati relativi a bandi di concorso (art. 19)
- Dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20)
- Dati sulla contrattazione collettiva (art. 21)
- Dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alla partecipazioni in società di diritto privato (art. 22)
- Provvedimenti amministrativi relativi ad autorizzazione o concessione, scelta del contraente per affidamento lavori, forniture e servizi, concorsi e prove selettive per assunzione del personale, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (art. 23)
- Dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 24)
- Dati concernenti i controlli sulle imprese (art. 25)
- Dati relativi ad atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27)
- Dai del bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29) e Dati concernenti beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)
- Dati concernenti i servizi erogati (art. 32)
- Dati concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33)
- Dati concernenti obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)
- Dati da inserire nelle richieste di pagamento ex art. 5 Codice Amministrazione Digitale (art. 36)
- Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opera e lavori pubblici, servizi e forniture, nonché delibere a contrarre (art. 37)

Art. 10 - Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità

Ogni Amministrazione adotta e annualmente aggiorna il PTTI che ha lo scopo di garantire:

- un adeguato livello di trasparenza
- La legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità

Il PTTI definisce

- Le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti normativa vigente
- Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- **Modalità, tempi di attuazione, risorse dedicate** e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative intraprese per assicurare un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità

Il PTTI è collegato

- con le misure e gli interventi previsti dal PTPC (a tal fine costituisce una sezione del PTPC)
- Con la programmazione strategica e operativa dell'ente (definita nel piano delle performance)

Ai sensi del Regolamento sulla Trasparenza del CNI, il PTTI è una sezione del PTPC, posto che è prevista l'adozione di un «Programma Triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità». Molti contenuti sono comuni e altri sono specifici per la trasparenza e l'anticorruzione

CONTENUTI COMUNI AL PTPC E PTTI

- *Ratio* del PTPC e PTTI
- Ricognizione normativa
- Indicazione dei Soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'approvazione del PTPCTI
- Organizzazione interna (organigramma, mansioni) e indicazione della qualifica di Consigliere/Dipendente/Dirigente/Collaboratore esterno
- Individuazione del RPCT Unico /RPCT territoriale e indicazione della delibera di nomina
- Funzioni e adempimenti del RPCT/Referente territoriale; rapporto con il RPCT Unico Nazionale
- Pubblicazione del PTPCTI, revisione e aggiornamento (indicazione dell'owner/tempistica)

SEZIONE PTTI – CONTENUTI ESSENZIALI

- Specificità dell'ente obbligato e obblighi di pubblicazione
- Indicazione della differenza tra accesso civico e accesso ex L. 241/1990
- Misure Organizzative finalizzate alla tempestiva pubblicazione (chi pubblica, come, quando)
- Misure di Controllo finalizzate ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (chi controlla, come, quando, flussi informativi e riporti)
- Modalità di segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione (a chi segnalare in relazione al tipo di inadempimento, come segnalare)
- Modalità di gestione degli inadempimenti agli obblighi di pubblicazione («action/remediation plan»)
- Attività specifiche del Referente territoriale in ordine alla trasparenza
- Sanzioni (ex lege/disciplinari)

Art. 43 - Attività specifiche del RPCT Unico Nazionale e del Referente Territoriale in relazione alla normativa Trasparenza

- «Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione»
- «il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (...)»
- «il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico (...)»
- «il relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. (...)»



Art. 46 - Sanzioni per Violazione obblighi di trasparenza

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa o la mancata predisposizione del PTTI è valutata quale:

- Responsabilità dirigenziale
- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ordine/CNI
- Elemento ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance

Il RPCT non risponde dell'inadempimento quando dimostri che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile

Art. 47 - Sanzioni specifiche

«La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14 (obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico) concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a sanzione amministrativa **pecuniaria da 500 a 10.000 Euro a carico del responsabile della mancata comunicazione** e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato»

«la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2 dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione»

Le sanzioni specifiche sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge 689/1981



Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

r.lancia@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it